

ACCORDO PER ATTIVITÀ AMBULATORIALE LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA AMBULATORIALE PRESSO STUDIO PRIVATO

Tra

L'Azienda Sanitaria Locale Rieti, con sede legale in Via del Terminillo n. 42 – Rieti, Partita IVA 00821180577, in persona del Direttore Sanitario Dr.ssa Assunta De Luca, giusta delega per la sottoscrizione del presente atto, approvata con Deliberazione n. 4/D.G. del 10.12.2020, del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Rieti, Dott.ssa Marinella D'Innocenzo, Legale Rappresentante

E

Il Dott. Dario Feminella nato a Maratea (PZ) il 29.08.1966 C.F. FMNDRA66M29E919J - Dirigente Medico a tempo indeterminato nella disciplina di Chirurgia Generale, in servizio presso la UOC di Chirurgia Generale ed Oncologica del Presidio Ospedaliero Rieti-Amatrice di seguito denominato *Professionista*;

PREMESSO CHE

- Il presente accordo, disciplina le modalità di svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria, compatibilmente con le attività istituzionali dell'Azienda di appartenenza ed al di fuori del normale orario di lavoro.
- L'attività da rendersi in regime di libera professione intramuraria, da parte del Professionista non deve essere in contrasto con quella istituzionale e verrà svolta con un volume orario e prestazionale non superiore a quello assicurato dallo stesso per i compiti istituzionali.
- l'art 20 - *Attività Libero Professionale Ambulatoriale in Spazio Privato (c.d. intramoenia "allargata")* del *Regolamento Aziendale per la disciplina dell'Attività Libero-Professionale Intramuraria* approvato con deliberazione n.1122 del 20/12/2019, al primo capoverso recita *"...l'Attività Libero Professionale dovrebbe essere svolta, in relazione agli spazi disponibili, e con le stesse attrezzature dedicate all'attività istituzionale, nelle more del reperimento degli spazi dedicati e delle necessarie attrezzature, qualora in questa prima fase di attuazione, emergesse dalla ricognizione straordinaria degli stessi una insufficienza di attrezzature e/o spazi disponibili per l'Attività Libero Professionale intramoenia, la stessa può essere autorizzata presso Studi Privati di professionisti collegati in rete con il sistema ReCUP e presso Strutture Private non Accreditate"*;
- l'Azienda attualmente non dispone di strutture sufficienti per consentire al personale sanitario l'esercizio dell'Attività Libero Professionale Intramoenia;
- l'Azienda intende attuare ogni misura organizzativa volta a dare piena attuazione alle finalità che si prefigge con l'esercizio della Libera Professione, ed in particolare *"garantire il diritto all'esercizio della libera professione e valorizzare il ruolo e le opportunità professionali della Dirigenza medica, veterinaria e sanitaria"* così come enunciato dall'art.2 del citato Regolamento.
- i dirigenti sanitari che esercitano l'Attività Libero-Professionale Intramoenia sono autorizzati, in via residuale, all'utilizzo di studi privati, ai sensi dell'art 1, comma 3 del decreto-legge n. 158/2012, convertito in legge n. 189/2012, per l'espletamento della stessa sino a che lo permette la normativa vigente ed il Regolamento aziendale.
- Il Dott. DARIO FEMINELLA intende svolgere la Libera Professione presso lo Studio denominato MEDICINQUE, sito in Viale T. Morroni n. 26 -Rieti.
- Il Dott. Dario Feminella dichiara, con il presente atto, che lo Studio denominato "Medicinque", dispone di spazi, servizi ed attrezzature adeguate allo svolgimento dell'ALPI nella specialità di Chirurgia;
- Il Dott. Dario Feminella dichiara sotto la propria responsabilità che nello Studio Medico denominato "Medicinque" non operano anche professionisti non dipendenti o non convenzionati del S.S.N. ovvero dipendenti non in regime di esclusività, (art. 20 del Regolamento);
- Il Dott. Dario Feminella garantisce la completa tracciabilità delle singole prestazioni effettuate.

Da

Tanto premesso, tra le Parti, come sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo e sono accettate dalle parti;

ARTICOLO 2 – Professionista-

Il presente Accordo consente al Dott. Dario Feminella, che ha optato per il rapporto esclusivo, di esercitare Attività Libero Professionale, fuori dall'orario di servizio, in regime ambulatoriale presso lo Studio Medico denominato "Medicinque", sito in Viale Tommaso Morroni n. 26 - Rieti," - nella disciplina di Chirurgia;

ARTICOLO 3 – Riferimenti normativi

Il Dott. Dario Feminella è tenuto ad esercitare la Libera Professione Intramuraria nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, dal Regolamento Aziendale, nonché di quanto stabilito dal presente Accordo.

ARTICOLO 4 – Prenotazione

Come previsto dall'art. 20 del vigente Regolamento aziendale sulla Libera Professione, adottato con deliberazione 1122/2019, la prenotazione delle prestazioni deve avvenire con il sistema ReCUP e comunque con sistemi che garantiscano la tracciabilità del pagamento.

Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente è consentito al Dott. Dario Feminella di gestire autonomamente la prenotazione, la riscossione e la fatturazione, unicamente on-line mediante l'utilizzo dell'applicativo in uso, collegato in rete ai server aziendali.

Il dirigente deve garantire la tracciabilità del pagamento tramite l'utilizzo del dispositivo aziendale (POS), che consentirà di rilasciare al paziente idoneo documento fiscale attestante la prestazione erogata, così come autorizzata dall'Azienda, previa verifica dell'avvenuto pagamento. L'Azienda provvede, per il tramite degli Uffici ALPI, a liquidare le somme solamente dopo averne accertato l'effettivo incasso.

ARTICOLO 5 – Prestazioni e tariffe

Il tariffario delle prestazioni e gli orari di svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria "allargata", effettuati dal Dott. Dario Feminella presso lo Studio Medicinque, determinati d'intesa con l'Azienda sono i seguenti:

martedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00

86.23_0	RIMOZIONE DI UNGHIA, MATRICE O PLICA UNGUEALE	€ 150,00
86.3.3_0	ASPORTAZIONE CHIRURGICA DI LESIONE CUTE	€ 220,00
86.4_2	ASPORTAZIONE RADICALE DI LESIONE CUTE	€ 150,00
89.01_9	VISITA CHIRURGICA DI CONTROLLO	€ 80,00
89.7_9	PRIMA VISITA CHIRURGICA	€ 120,00
LAP.205	Visita Domiciliare	€ 150,00

ARTICOLO 6 – Fatturazione

Il Dott. Dario Feminella garantisce la trasmissione, entro la fine di ciascun mese, dei dati relativi all'impegno orario tenuto per l'ALPI "allargata".

Il Dott. Dario Feminella incasserà l'intero importo relativo alla prestazione professionale resa, rilasciando al paziente apposita fattura.

dovrà trasmettere all'Azienda una distinta riepilogativa, delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento nella quale dovranno essere specificati:

- codice fiscale del paziente;
- data della prestazione;
- tipo di prestazione resa;
- importo complessivo fatturato ed incassato;

- quota spettante al professionista

Contestualmente il dirigente medico provvederà a richiedere all'Azienda l'emissione della fattura il cui pagamento verrà effettuato dalla stessa, con cadenza mensile, non oltre i 30 gg dal ricevimento della fattura da parte dell'Azienda, mediante bonifico IBAN IT 15 K 01005 14600 000000218110.

L'Azienda, acquisita comunicazione dell'avvenuto versamento, provvederà a ripartire il corrispettivo, secondo le modalità riportate nel vigente regolamento aziendale ALPI, inserendo nelle competenze stipendiali del professionista gli importi dovuti per le prestazioni individualmente eseguite per proprio conto.

ARTICOLO 7 - Assicurazione

L'Azienda dichiara di avere sottoscritto una polizza assicurativa relativamente ai sinistri RCT/RCO e che il Professionista in virtù di detta polizza, in qualità di Dirigente Medico dipendente, risulta, pertanto, avere copertura assicurativa per responsabilità professionale – così come previsto per tutto il personale dipendente - nello svolgimento della propria attività istituzionale e nello svolgimento dell'attività libero professionale debitamente autorizzata, salvo per i casi di dolo o colpa grave, profili per i quali il medico può attivare autonomamente la copertura assicurativa.

ARTICOLO 8 – Durata Accordo

Il presente Accordo ha validità di un anno a far data dall'esecutività del provvedimento di approvazione da parte dell'Azienda, fatta salva l'entrata in vigore di disposizioni normative e regolamentari incompatibili.

L'Azienda ha la facoltà di recedere anticipatamente dall'accordo, in qualsiasi momento, da comunicarsi mediante raccomandata a/r, inviata tre mesi prima della data in cui il recesso avrà efficacia, con il solo obbligo di pagamento dei corrispettivi maturati per le prestazioni effettivamente rese dal professionista alla data di efficacia del recesso.

In caso di recesso le Parti rinunciano sin da ora ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

L'Azienda può risolvere altresì l'Accordo nel caso di mancato rispetto degli obblighi posti in capo al professionista, ovvero nel caso in cui sorga la sussistenza di conflitti di interesse che non consentano la prosecuzione, neanche provvisoria, dello svolgimento dell'attività libero-professionale presso lo studio privato. In tal caso la risoluzione opera decorsi 10 giorni dall'invio da parte dell'Azienda di formale contestazione senza che il professionista non abbia ottemperato, in tale termine, alla sua contestazione.

Il professionista può recedere in via unilaterale e in qualsiasi momento mediante idonea comunicazione all'Azienda con preavviso 30 giorni.

ARTICOLO 9 - Privacy

Le Parti danno atto di conoscere quanto previsto dalla normativa europea in materia di Privacy costituita dal Regolamento EU/2016/679/ e s.m.i.. In riferimento al rapporto oggetto del presente Accordo, l'Asl di Rieti accetta di essere nominata Responsabile del trattamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del citato Regolamento.

L'Asl di Rieti, a tal proposito, sotto la propria esclusiva responsabilità, conferma di ben conoscere il Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. nonché ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto all'attività oggetto del presente rapporto convenzionale, la puntuale applicazione della citata normativa e, in particolare, l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate, nonché della formazione conferita in materia di privacy ai propri soci/collaboratori/dipendenti coinvolti nell'adempimento delle obbligazioni previste dal presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE, i dati personali acquisiti nell'ambito del perfezionamento dell'Accordo e nella fase preliminare saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi e, fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata del citato Accordo

L'Azienda designa il Professionista persona autorizzata al trattamento dei dati personali con riferimento al trattamento dei dati personali e sensibili dei pazienti che assisterà presso lo Studio medesimo.

ARTICOLO 10 - Controversie-

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Accordo saranno di competenza esclusiva del Foro di Rieti.

ARTICOLO 11 – Norme finali

L'Azienda, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di risolvere il presente Accordo, previo semplice comunicazione a mezzo racc.r.r. da inviarsi almeno trenta giorni prima.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si richiamano le vigenti norme di Legge e Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Rieti li, 14/7/2021

Dott. Dario Feminella



Azienda Sanitaria Locale di Rieti
Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Assunta De Luca